



**“Consiglio regionale della Campania”**

XI LEGISLATURA

---

**PROPOSTA DI LEGGE**

**N. REGISTRO GENERALE 312 del 20/07/2023**

---

**Disciplina del settore dei trasporti pubblici non di linea**

---

*Firmato da: Luca Cascone*



*Consiglio Regionale della Campania*

Prot. N. 50/IVC/SP del 19/07/2023

Al Presidente del  
Consiglio Regionale  
della Campania

Alla Direzione Generale  
Attività Legislativa

LORO SEDI

**Oggetto: Proposta di legge: *Disciplina del settore dei trasporti pubblici non di linea***

Si trasmette, per il seguito di competenza, la proposta di legge in oggetto, unitamente alle relazioni illustrativa, tecnico - finanziaria e AIR, sottoscritta dal consigliere Luca Cascone.

LUCA CASCONI



*Consiglio Regionale della Campania*

PROPOSTA DI LEGGE

***DISCIPLINA DEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI NON DI LINEA***

A iniziativa del Consigliere

LUCA CASCONI



*Consiglio Regionale della Campania*

**Legge Regionale**  
**Disciplina del settore dei trasporti pubblici non di linea**

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Classificazione dei servizi di trasporti pubblici non di linea
- Art. 3 Servizio di taxi
- Art. 4 Servizio di noleggio con conducente
- Art. 5 Servizio di noleggio di autobus con conducente

**TITOLO II**  
**RIPARTO DELLE FUNZIONI**

- Art. 6 Funzioni della Regione
- Art. 7 Funzioni dei comuni

**TITOLO III**  
**DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA TAXI - NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

- Art. 8 Forme giuridiche di esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea
- Art. 9 Sostituzione alla guida e turni di lavoro
- Art.10 Integrazione dell'esercizio di trasporti pubblici locali
- Art.11 Trasporto Categorie particolari

**TITOLO IV**  
**REGISTRO REGIONALI DEI CONDUCENTI - COMMISSIONI REGIONALI**

- Art.12 Registro Regionale telematico delle imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico non di linea
- Art.13 Contenuti del Registro regionale delle imprese
- Art.14 Accesso al Registro regionale delle imprese
- Art.15 Commissione di esame
- Art.16 Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea
- Art.17 Requisiti per l'iscrizione nel ruolo
- Art.18 Revisione del ruolo

**TITOLO V NORME PER IL BACINO CAMPANO**  
**DEI TRASPORTI PUBBLICI NON DI LINEA**

- Art.19 Servizi di collegamento con gli aeroporti e porti
- Art.20 Monitoraggio e sanzioni dei servizi di autonoleggio con conducente di collegamento con gli aeroporti e porti
- Art.21 Sistema Tariffario Regionale dei Trasporti non di Linea

**TITOLO VI DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE**

- Art.22 Attività di noleggio di autobus con conducente
- Art.23 Divieto attività di noleggio di autobus con conducente acquistati con sovvenzioni pubbliche
- Art.24 Accesso al mercato



*Consiglio Regionale della Campania*

- Art.25 Modalità di rilascio dell'autorizzazione di noleggio di autobus con conducente
- Art.26 Registro regionale delle imprese esercenti l'attività di noleggio di autobus con conducente
- Art.27 Disposizioni concernenti i conducenti
- Art.28 Separazione del ramo di azienda
- Art.29 Sanzioni amministrative e pecuniarie
- Art.30 Sospensione o revoca dell'autorizzazione
- Art.31 Sanzioni amministrative conseguenti e connesse
- Art.32 Infrazioni compiute da autobus immatricolati all'estero
- Art.33 Servizi internazionali di noleggio di autobus con conducente in Stati non appartenenti all'Unione europea
- Art.34 Criteri per l'applicazione delle sanzioni
- Art.35 Cronotachigrafo
- Art.36 Norme di contabilità
- Art.37 Carta dei servizi dell'attività di noleggio di autobus con conducente
- Art.38 Regolamento di attuazione

**TITOLO VII**

- Art.39 Norme transitorie
- Art.40 Disposizioni finali
- Art. 41 Norme Finanziaria
- Art.42 Entrata in vigore

-



*Consiglio Regionale della Campania*

**Legge Regionale**  
**Disciplina del settore dei trasporti pubblici non di linea**

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**  
**Finalità**

1. Il trasporto pubblico non di linea assicura il trasporto collettivo o individuale di persone con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ed è disciplinato a livello legislativo nazionale dalla [legge 15 Gennaio 1992 n. 21 "Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea"](#). Con il decreto 14 Dic. 2018 n. 135, convertito dalla legge n. 12 del 2019 (entrata in vigore il 13 Feb. 2019), è stata modificata la disciplina del trasporto mediante NCC, introducendo alcuni requisiti da rispettare nello svolgimento del servizio, su cui è intervenuta la Corte costituzionale con la [sentenza n. 56 del 2020](#).

2. La presente legge regionale disciplina

a) il settore dei trasporti pubblici non di linea in Campania, al fine di sviluppare un sistema di trasporto integrato e rispondente alle esigenze di mobilità delle persone e di sostenibilità ambientale, nonché di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e di perseguire la sostenibilità economica del sistema.

b) il servizio di noleggio di autobus con conducente nell'ambito di quanto previsto dalla [legge 11 agosto 2003, n. 218, Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente](#), al fine di garantire la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di accesso delle imprese al mercato, nonché il libero esercizio dell'attività in riferimento alla libera circolazione delle persone, la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l'omogeneità dei requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro.

3. In particolare, la presente legge intende:

- sviluppare il sistema del trasporto pubblico regionale e locale in Campania affinché risponda alle esigenze di mobilità delle persone e di sostenibilità ambientale e favorire, attraverso l'ammodernamento e la razionalizzazione dell'offerta, l'ottimizzazione delle reti, lo sviluppo dei centri di interscambio e l'integrazione tra le diverse tipologie di servizio, il trasferimento modale dal mezzo privato al mezzo pubblico;
- migliorare la qualità del servizio in termini di regolarità, affidabilità, comfort, puntualità e accessibilità, anche mediante l'adozione di tecnologie innovative, la definizione di contratti di servizio che incentivino il raggiungimento di tali risultati e la realizzazione di un adeguato sistema di monitoraggio dei fattori di produzione e della qualità del servizio, basato anche sulle valutazioni dell'utenza;
- effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sulla qualità dei servizi erogati e percepita dagli utenti (Customer Satisfaction);
- promuovere la tutela dei diritti degli utenti dei servizi di trasporto pubblico e



*Consiglio Regionale della Campania*

assicurare, anche in sede di stipulazione dei contratti di servizio, la qualità, l'universalità, la fruibilità e l'economicità delle prestazioni;

- assicurare gli strumenti di governo e le risorse necessarie per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'intero sistema di trasporto;
- migliorare la vivibilità in ambito urbano e le condizioni ambientali del territorio, incentivare la mobilità sostenibile, anche attraverso lo sviluppo di nuove forme di mobilità, l'utilizzo di tecnologie innovative, il rinnovo del parco circolante e la promozione del Mobility Manager aziendale e d'area;
- supportare i processi di associazionismo del settore e favorire la costituzione di soggetti imprenditoriali, anche in forma aggregata e consortile, in grado di sviluppare sinergie ed economie di scala, strategie e investimenti funzionali al concreto miglioramento della qualità e ammodernamento del servizio;
- favorire la fruibilità del patrimonio culturale, monumentale, ambientale con particolare attenzione alle destinazioni minori, e alle aree interne della Regione Campania;
- assicurare le procedure per l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali per lo svolgimento dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada.

4. Nel perseguire le finalità di cui alla presente legge ed al fine di assumere le decisioni che ne costituiscono attuazione, la Regione persegue la metodologia del ricorso agli istituti della concertazione con i soggetti del settore maggiormente rappresentativi a livello nazionale, le competenze e le professionalità, nonché della programmazione negoziata.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Art. 2**

### ***Classificazione dei servizi di trasporti pubblici non di linea***

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
  - a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzeria, natante e veicoli a trazione animale;
  - b) il servizio di noleggio con conducente di autovettura, di motocarrozzeria, velocipede, di natante e di veicoli a trazione animale;
  - c) il servizio ad esclusiva finalità turistica eseguito con i veicoli di cui [all'articolo 47, comma 1 lettere a\), b\), c\) e n\) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 \(nuovo Codice della strada\)](#);
  - d) il servizio di noleggio di autobus con conducente ai sensi della [legge 11 agosto 2003, n. 218 \(Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente\)](#), ivi compresi quelli rivolti ad una particolare categoria di persone, senza vincolo di percorso autorizzato e di programma di esercizio esposto al pubblico, ove il servizio sia richiesto e remunerato da un terzo committente.

**a)**





*Consiglio Regionale della Campania*

### **Art. 3 Servizio di taxi**

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad una utenza indifferenziata. Lo stazionamento delle vetture avviene in luogo pubblico, ai terminali, nelle aree individuate ed attrezzate di concerto con i comuni e le società concessionarie delle gestioni di dette aree;
2. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti, per il cui stazionamento sono previste apposite aree, è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi.
3. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale, individuata attraverso l'istituto della concertazione tra gli enti interessati e i soggetti rappresentativi del settore, nell'ambito della quale la prestazione del servizio è obbligatoria.
4. È consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo.
5. Al servizio [di cui al comma 2](#) non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 4**  
**Servizio di noleggio con conducente**

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio la prenotazione può essere acquisita anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici presso la sede, rimessa. e/o durante lo svolgimento di un altro servizio.
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco, se trattasi di natanti; è possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti e salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata Stato Regioni che può individuare ulteriori aree territoriali omogenee.
3. La rimessa si identifica nel luogo dove la vettura viene parcheggiata in assenza di servizi prenotati, può essere anche un luogo all'aperto ma ben delimitato ed in disponibilità esclusiva a qualsiasi titolo giuridico o presso un'autorimessa autorizzata con posto assegnato. Sede operativa e rimessa possono essere identificate nello stesso luogo purché sia ben delimitato.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Art. 5**

### **Servizio di noleggio di autobus con conducente**

1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto previsto dal reg. CE 1071/09. e successive modificazioni, svolgono attività di trasporto di persone con le modalità di cui al successivo comma 2, utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità.
2. Per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.
3. Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti *dall'articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, e successive modificazioni.
4. Per disponibilità degli autobus si intende, ai sensi dell'articolo 2, comma della legge 11 agosto 2018 n. 281 il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **TITOLO II RIPARTO DELLE FUNZIONI**

### **Art. 06 Funzioni della Regione**

**1.** La Regione, in materia di trasporto pubblico non di linea svolge le funzioni ed i compiti di programmazione, indirizzo, gestione e controllo che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale. In particolare:

a) coordina l'attuazione della presente legge;

b) determina i criteri cui devono attenersi i comuni per calcolare il fabbisogno locale dei servizi di taxi e di noleggio con conducente, il numero dei veicoli e dei natanti necessari per l'espletamento dei servizi stessi. I criteri, *di cui al D.G.R. 474/2001*, prendono in considerazione, in particolare:

1. la popolazione residente;
2. l'estensione territoriale;
3. l'intensità dei flussi turistici;
4. la presenza di case di cura, di soggiorno, di poli generatori di mobilità;
5. l'offerta di altri servizi pubblici di trasporto;
6. il numero delle licenze e delle autorizzazioni già rilasciate.

**2.** La Regione esercita inoltre le funzioni e i compiti di seguito elencati:

**a)** fornisce parere vincolante sul rilascio di nuove autorizzazioni da parte dei comuni per noleggio con conducente e licenze taxi esercitati relativamente ai veicoli di categ.M1 anche in considerazione del parere, non vincolante, dell'ART (Autorità di Regolazione dei Trasporti)

**b)** l'accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di *cui all'articolo 16*;

c) istituire il registro regionale telematico delle imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico non di linea di cui *all'articolo 12*;

d) istituire il registro regionale delle imprese esercenti le attività di trasporto di persone mediante noleggio di autobus con conducente ed inviarlo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui *all'articolo 26*;

e) l'emanazione delle Linee guide per disciplinare le modalità, le materie di esame e i criteri per lo svolgimento degli esami e per il funzionamento della Commissione *di esame di cui all'articolo 15*;

f) autorizzare i comuni, in funzione di forti flussi turistici e/o eventi di particolare rilievo, al rilascio di autorizzazioni temporanee e stagionali.

**3.** La regione, fermo restando quanto previsto in merito alle competenze comunali, in funzione di quanto in premessa, parte integrante della presente legge, al fine di assicurare una gestione uniforme e coordinata dei servizi noleggio con conducente e per incrementare l'offerta degli stessi, si riserva con atto successivo, di istituire bacini territoriali di operatività per i servizi pubblici non di linea di concerto con gli enti territoriali ed in funzione di zone ad elevata conurbazione così come disposto *dall'articolo 4 C.5 della legge 15 gennaio 1992 L.21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea)*;

**4.** Il Regolamento di attuazione *di cui all'articolo 38* definisce le disposizioni attuative



*Consiglio Regionale della Campania*

della presente legge.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art.07**  
**Funzioni dei comuni**

**1.** I comuni esercitano le funzioni che riguardano il rispettivo territorio singolarmente o in forma associata con gli altri enti locali, se si è in presenza di area e/o bacino di utenza individuato ed istituito da conferenza dei servizi, sentite le rappresentanze degli interessi, secondo quanto previsto dal presente articolo:

a) lo sviluppo di forme di mobilità, interscambio e intermodalità, sostenibile ed innovative da integrare con i servizi di trasporto pubblico;

b) la promozione dell'utilizzo, della fruibilità e dell'accessibilità dei centri di interscambio in coordinamento con i vettori di trasporto pubblico, privato e pubblico non di linea.

**2.** Sono conferite ai comuni, che le esercitano in conformità alla disciplina, le seguenti funzioni amministrative:

a) Approvazione dei regolamenti Comunali per l'esercizio dell'attività dei servizi taxi e noleggio con conducente in conformità della [Legge 15 Gennaio 1992 n. 21 \(Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea\)](#) e della presente legge;

b) Redazione della relazione tecnica da inviare alla Regione, per la sua valutazione, relativa all'apertura di nuovi bandi per ampliamento del numero delle autorizzazioni di noleggio con conducenti e/o licenze taxi relativamente ai veicoli M1 e natanti;

c) Approvazione del regolamento per i servizi di noleggio conducente svolto con motocarrozzette, veicoli a trazione animale e velocipedi da intendersi, attività liberalizzate, così come consentito di affermare dal combinato disposto [dell'art.3 commi 1, 2, 3 e dal comma 11-bis del D.L.13/08/2011 N.138 convertito con modificazioni in legge 14/09/2011 n.148.](#)

d) Approvazione delle tariffe per il servizio taxi;

e) Determinazione del numero e del tipo di veicoli e natanti da adibire al singolo servizio;

f) Rilascio delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi e delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente

g) Vigilanza sulla regolarità di esercizio ed applicazioni delle sanzioni previste dal regolamento;

h) Controllo sulla permanenza dei requisiti per il settore NCC da effettuarsi almeno ogni 5 anni non essendo più previsto l'obbligo del rinnovo o del prosieguo attività annuale essendo il servizio noleggio con conducente un'attività sottratta la regime del TULPS, salvo per il requisito della rimessa che, qualora fosse presentato un contratto a termine, di qualsiasi forma - posteggio in rimessa autorizzata, comodato, e in tutte le altre forme previste dalle norme vigenti - , ovvero inferiore ai tre anni , deve essere dimostrato annualmente ([Decreto del Presidente della Repubblica 28.05.2001 n. 311, con il quale è stato modificato l'articolo 152 del Regio Decreto 635/1940 e Decreto del Presidente della Repubblica 19.12.2001 n. 481 che ha abrogato l'articolo 158 del R.D. 635/1940](#)),

i) Controllo annuale dei requisiti per il servizio taxi e revisione del relativo tassametro.

**3.** I Comuni istituiscono una commissione consultiva competente in merito all'esercizio



*Consiglio Regionale della Campania*

del servizio ed all'applicazione dei regolamenti, assicurando la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle organizzazioni sindacali del comparto dei trasporti e delle associazioni di utenti.

**4.** I Comuni su richiesta dei titolari di licenza del servizio di taxi o dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 21 del 1992, possono prevedere, in via sperimentale, forme innovative di servizio all'utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni.

**5.** I Comuni entro 120 giorni dell'entrata in vigore della presente legge approvano i regolamenti comunali *di cui al comma 1 lettera a* sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea

**6.** I comuni nel regolamento di cui al comma 5:

a) definiscono il numero e la tipologia dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio, tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1) numero delle licenze e delle autorizzazioni precedentemente rilasciate a soggetti operanti sul territorio;
- 2) entità e distribuzione territoriale della popolazione residente e presente;
- 3) estensione territoriale e relative caratteristiche morfologiche e urbanistiche;
- 4) domanda di mobilità effettiva e potenziale per i trasporti non di linea, in generale e per persone a mobilità ridotta;
- 5) distanza del Comune e delle frazioni dalla più vicina stazione ferroviaria, nonché distanze delle frazioni fra di loro e dal centro urbano del Comune;
- 6) frequenza, destinazione nonché capienza dei mezzi di trasporto pubblico di linea;
- 7) presenza di attività turistiche e ricreative, di cura e soggiorno, commerciali, industriali, artigianali, culturali, sportive e sociali nel territorio del Comune e nelle zone limitrofe;
- 8) presenza di servizi socio - sanitari;
- 9) movimento passeggeri nei porti, aeroporti e altri nodi di trasporto;

b) individuano i criteri e le modalità concernenti l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni a seguito di procedura ad evidenza pubblica;

c) determinano le modalità di svolgimento del servizio, gli ambiti operativi territoriali, le tariffe applicabili al servizio di taxi, i criteri di adeguamento automatico delle tariffe su base annuale, nonché gli orari di lavoro e i turni di riposo;

d) disciplinano le condizioni, i vincoli e gli incentivi per l'effettuazione dei servizi destinati agli utenti portatori di handicap;

e) definiscono le modalità di applicazione delle disposizioni vigenti in ordine alle targhe ed ai contrassegni di cui debbono essere dotate le autovetture adibite al servizio di taxi ed al servizio di noleggio con conducente;

f) determinano le regole comportamentali cui si deve attenere l'esercente, il servizio di taxi o il servizio di noleggio con conducente nell'espletamento della prestazione professionale;

g) regolamentano l'impiego di veicoli immatricolati per servizio di taxi e per servizio di



*Consiglio Regionale della Campania*

noleggio con conducente per l'espletamento di servizi sussidiari o integrati dei servizi di linee di propria competenza;

h) determinano le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio di piazza.

4. I Comuni verificano annualmente l'idoneità dei mezzi adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi e servizio di noleggio con conducente).

5. I comuni sono tenuti a trasmettere annualmente all'assessorato regionale ai trasporti una relazione sulle modifiche verificatesi nell'anno, nella consistenza, nelle variazioni relative a vulture, decadimento o revoca di autorizzazioni e/o licenze e sulla consistenza e nella tipologia di dei veicoli e dei natanti adibiti a esercizio di taxi e noleggio con conducente.

6. I comuni possono rimettere a bando, senza richiedere parere alla regione, autorizzazioni e/o licenze dichiarate revocate e/o decadute.





*Consiglio Regionale della Campania*

**TITOLO III**  
**DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA**  
**TAXI - NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

**Art. 08**

**Forme giuridiche di esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea**

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto [dall'art.5 della legge 8 agosto 1985, n. 443](#);

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di [cui alla lettera b\) del comma 2 dell'articolo 2](#).

2. Nei casi [di cui al comma 1](#) è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione degli organismi medesimi.

3. In caso di recesso dagli organismi di [cui al comma 1](#), la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso salvo diversi accordi tra le parti.

4. il conferimento in cooperative di produzione e lavoro è consentito qualora il soggetto conferente sia titolare di una sola autorizzazione.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 9**  
**Sostituzione alla guida**

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui [all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 \(Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea\)](#) e in possesso dei requisiti prescritti.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui [all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 \(Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea\)](#), ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina [della legge 18 aprile 1962, n.230](#). A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, [di cui alla lettera b\) del secondo comma della succitata legge n. 230/1962](#). Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie simili. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché' iscritti nel ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo [n.6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 \(Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea\)](#), conformemente a quanto previsto [dall'articolo 230- bis del codice civile](#).
5. Per il servizio taxi la sostituzione alla guida deve essere comunicata al comune che ha rilasciato la licenza contestualmente all'inizio della sostituzione stessa o in via preventiva. La comunicazione ha validità immediata ma deve essere perfezionata con la produzione della documentazione nelle 24 ore successive onde ottenere l'autorizzazione definitiva.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art.10**

***Integrazione dell'esercizio di trasporti pubblici locali***

1. Gli autoservizi pubblici non di linea possono essere impiegati per l'integrazione dell'esercizio di trasporti pubblici locali di linea, mediante la stipula di apposite convenzioni tra le aziende aggiudicatrici dei suddetti servizi di trasporto con i titolari di licenze di taxi o di autorizzazioni a noleggio con conducente e loro forme associative.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 11**  
***Trasporto Categorie particolari***

1. Gli Enti e le associazioni di assistenza, volontariato e promozione sociale possono effettuare trasporto pubblico non di linea a favore di disabili, su domanda non occasionale, ma regolata da accordi e/o convenzioni, e con mezzi propri abilitati.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti previsti [dal Reg. CE 1071/09](#) riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori ed essere titolari di idonei mezzi di trasporto attrezzati per disabili e dotati di personale conducente in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché di accompagnatori adeguatamente formati.
3. I soggetti giuridici che esercitano attività alberghiera extra alberghiera che si occupano di ospitare e accogliere utenza turistica, per cura, per studio e ricerca, al fine di poter offrire trasporto di cortesia, senza vincoli contrattuali, hanno l'obbligo di immatricolare l'auto in conto proprio, intestata alla società o al soggetto giuridico responsabile dell'erogazione dei servizi di ospitalità. Per tale uso dell'auto va utilizzato personale, regolarmente assunto con qualifica di autista, in possesso dei requisiti professionali previsti dalle norme sui trasporti di persone. La prestazione non prevede corrispettivo ed è limitata ad accompagnare o a prelevare esclusivamente gli utenti presso gli scali portuali, aeroportuali e ferroviari del Comune in cui ricade la sede dell'attività



*Consiglio Regionale della Campania*

**TITOLO IV  
REGISTRO REGIONALI DEI CONDUCENTI  
COMMISSIONI REGIONALI**

**Art. 12  
Registro regionale delle imprese  
di autoservizi di trasporto pubblico non di linea**

Presso la Direzione regionale competente in materia di trasporti, è istituito un Registro regionale telematico delle imprese che effettuano servizi di trasporto pubblico non di linea titolari di:

- a) licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante delle imprese;
- b) autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 13**  
**Contenuti del Registro regionale**

1. Il registro regionale telematico delle imprese che effettuano servizi di trasporto pubblico non di linea contiene i seguenti dati:

- a) denominazione, ragione sociale, codice fiscale e indirizzo della sede legale dell'impresa esercente i servizi di taxi e noleggio con conducente ovvero nominativo titolare della licenza o l'autorizzazione;
- b) comune rilasciante la licenza o l'autorizzazione;
- c) estremi e data di rilascio della licenza per il servizio di taxi mediante autovettura, motocarrozzeria e natante, di seguito "licenza";
- d) numero dei posti incluso il conducente;
- e) denominazione commerciale del veicolo;
- f) codice di identificazione del natante adibito al trasporto di persone in base a licenza o autorizzazione;
- g) numero massimo di persone trasportabili dal natante incluso l'equipaggio.

2. L'impresa *di cui alla lettera a) del comma 1*, è l'impresa titolare dell'autorizzazione o della licenza oppure il consorzio o la cooperativa a cui tale titolo legale è stato conferito, ai sensi *dell'articolo 7, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea)*.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 14**

**Accesso al Registro regionale telematico**

1. Al registro regionale telematico delle imprese che effettuano servizi di trasporto pubblico non di linea hanno facoltà di accesso:

a) i soggetti di cui *all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, unicamente ai fini della consultazione dei dati in esso presenti;

b) le imprese registrate, unicamente ai fini della consultazione dei dati in esso presenti a ciascuna di esse riferibili;

c) il pubblico, unicamente per la consultazione dei dati di cui alle lettere *a), c), e), l), m), n), p), q) e r) del comma 1 dell'articolo 13 della presente legge*;

d) gli Uffici di motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'inserimento, dell'aggiornamento o della consultazione dei dati presenti nel medesimo registro;

e) il Centro di elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della manutenzione e dell'evoluzione del registro.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art.15**  
**Commissione di esame**

1. La Commissione di esame per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea, *ai sensi della legge 15 gennaio 1992 n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea)*, è nominata, con Delibera di Giunta regionale, con provvedimento del Direttore generale per la Mobilità.
2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione di Giunta regionale, sono emanate le Linee guida per disciplinare le modalità, le materie di esame e i criteri per lo svolgimento degli esami e per il funzionamento della Commissione, tenuto conto dell'apporto tecnico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.





*Consiglio Regionale della Campania*

## **Art. 16**

### ***Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea***

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso ciascuna delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura Provinciali il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea, di seguito denominato ruolo, così come definito [dell'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21](#).
2. L'iscrizione nel ruolo di cui al comma 1 avviene previo esame da parte di apposita commissione [regionale di cui all'articolo 15](#) che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio.
3. È tenuto all'iscrizione al ruolo chi intende esercitare la professione di conducente di veicoli fino a nove posti, compreso il conducente, adibiti al servizio pubblico non di linea.
4. L'iscrizione nel ruolo, costituisce requisito indispensabile per il rilascio:
  - a) della licenza per l'esercizio del servizio di taxi;
  - b) dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente.
5. I soggetti titolari di licenza o autorizzazione per l'esercizio dei servizi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, i relativi sostituti, nonché i dipendenti adibiti alla guida delle autovetture dell'impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente, sono iscritti di diritto nel ruolo di cui al comma 1.
6. L'iscrizione nel ruolo, è inoltre necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di:
  - a) sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito o un viaggio determinato;
  - b) dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
7. Il ruolo è articolato nelle seguenti sezioni:
  - a) conducenti di autovettura cat.M1 nonché veicoli a motore di cui all'[articolo 47 c.1 lettere f\), g\) en\) Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada](#);
  - b) conducenti di natanti;
  - c) conducenti di veicoli a trazione animale;
7. È ammessa l'iscrizione in più sezioni del ruolo.
8. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilascia agli aventi titolo apposito documento attestante l'iscrizione nel ruolo



*Consiglio Regionale della Campania*



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Art.17**

### **Requisiti per l'iscrizione nel ruolo**

1. Per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui [all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21](#) i soggetti interessati presentano alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, competente per territorio, apposita domanda che attesti il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana ovvero di un Paese della Unione Europea ovvero di altro Paese che preveda la reciprocità ovvero condizioni di rifugiato politico;

b) assolvimento degli obblighi scolastici ovvero, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di veicoli a trazione animale, possesso della licenza scuola media;

c) età non superiore agli anni sessantacinque per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di veicoli a trazione animale;

d) possesso dei requisiti di abilitazione professionale [di cui al successivo comma 2](#);

e) superamento dell'esame regionale.

2. Il possesso del requisito della abilitazione professionale è soddisfatto qualora gli interessati:

a) abbiano conseguito, se conducenti di autovettura o di motocarrozzeria, il certificato di abilitazione professionale alla guida previsto [dall'articolo 116, comma 8 e c.11 del d.lgs. 285/1992](#);

b) abbiano conseguito, se conduttori di natante, i titoli professionali previsti dal [D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631](#) (approvazione del regolamento per la navigazione interna) e [dal D.M. 16 febbraio 1971](#) (istituzione del nuovo titolo professionale di pilota-motorista per il personale navigante della navigazione interna).



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 18**  
**Revisione del ruolo**

1. Il ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'*Articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21* è soggetto a revisione periodica quinquennale al fine di accertare la permanenza in capo agli iscritti dei requisiti *di cui agli articoli 6 e 11 della presente legge*;
2. Gli iscritti nel ruolo sono tenuti a segnalare alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura l'eventuale perdita temporanea o definitiva dei requisiti che consentono l'iscrizione e la permanenza nel ruolo.
3. L'iscrizione a ruolo non ha limiti territoriali. <sup>2</sup>
4. I provvedimenti di sospensione o di cancellazione dal ruolo, assunti dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura in relazione alla perdita dei requisiti prescritti, sono comunicati ai comuni ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.



*Consiglio Regionale della Campania*

**TITOLO IV  
NORME PER IL BACINO CAMPANO  
DEI TRASPORTI PUBBLICI NON DI LINEA**

**Art. 19**

***Servizi di collegamento con gli aeroporti e porti***

1. Le stazioni, i porti e gli aeroporti operanti in Campania, aperti al traffico civile, costituiscono bacino di traffico comprensoriale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea garantiti dai titolari delle licenze di taxi e delle autorizzazioni di noleggio con conducente con autovettura (NCC)
2. I collegamenti con gli aeroporti/porti aperti al traffico civile sono garantiti mediante:
  - a) servizi di trasporto pubblico per i quali sussistono obblighi di servizio pubblico ai sensi della normativa europea, definiti nel programma dei servizi, nei programmi di bacino o nei contratti di servizio;
  - b) servizi di trasporto pubblico per i quali non sussistono obblighi di servizio pubblico ai sensi della normativa europea.
2. Il bacino di traffico del sistema aeroportuale del servizio di taxi è costituito dall'insieme del territorio provinciale afferente, costituito ed individuato da modalità concertative e conferenza dei servizi, in cui sono localizzati gli aeroporti/porti aperti al traffico commerciale. Il sistema aeroportuale campano è costituito dagli aeroporti aperti al traffico commerciale e militare con un volume annuo di traffico superiore a due milioni di passeggeri. In deroga a tale limite, la Regione può, motivatamente, estendere il bacino anche ad aeroporti con traffico commerciale inferiore, in ragione di specifiche esigenze di sviluppo sinergico di tali scali con il sistema aeroportuale campano e con i territori in cui si collocano.
3. I titolari di licenza di taxi rilasciate dai comuni integrati, come individuati con atto della Giunta regionale, sono legittimati a svolgere il servizio di trasporto non di linea negli aeroporti del sistema aeroportuale campano, come sopra individuato, con l'obbligo della prestazione di servizio per le corse che originano da tali aeroporti sull'intero territorio campano, nonché sul territorio provinciale ad esso afferente.
3. Gli operatori del servizio di taxi dei comuni integrati nel bacino di traffico del sistema aeroportuale hanno l'obbligo della prestazione del servizio sull'intero territorio del bacino per le corse che non originano dagli aeroporti del sistema aeroportuale campano, ma che originano dal territorio di uno dei comuni integrati. Nei suddetti comuni si applica l'integrazione il servizio i titolari di taxi con la reciprocità di carico, intesa come legittimazione degli operatori di ciascun comune integrato ad espletare il servizio sul territorio di tutti gli altri comuni.
4. Gli enti gestori delle stazioni, dei porti e degli aeroporti individuano le aree dedicate agli autoservizi pubblici non di linea (Taxi e servizi di noleggio con conducente). Tali Enti stabiliscono il canone di ulteriori aree di sosta, oltre a quelle necessarie per lo svolgimento del servizio in funzione della sicurezza dei fruitori del servizio degli stalli, degli uffici e delle rimesse previo accordo d'intesa con gli enti locali interessati.
5. I taxi e le vetture di noleggio con conducente che effettuano il servizio nell'ambito del bacino di traffico di cui al comma 1 sono resi riconoscibili con apposita targhetta



*Consiglio Regionale della Campania*

identificativa.



*Consiglio Regionale della Campania*

6. La Regione, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, promuove fra gli enti locali interessati, l'esercizio associato delle seguenti funzioni:

- a) definizione delle modalità di svolgimento del servizio, ivi compresa l'articolazione dei turni;
- b) applicazione degli adeguamenti tariffari;
- c) gestione dei reclami dell'utenza;
- d) monitoraggio e controllo;
- e) applicazione della disciplina relativa alle conseguenze della mancata ottemperanza alle condizioni di esercizio da parte dei titolari delle licenze.

**7.** La Giunta regionale, al fine di migliorare la qualità dei servizi e di contenere i relativi costi di gestione, sentito il parere della commissione consultiva regionale e sentite le associazioni di categoria, disciplina le modalità di esercizio il servizio i titolari di taxi e di autorizzazione di noleggio con conducente nel bacino aeroportuale e porti, stabilendo in particolare:

- a) la definizione delle regole per determinare il contingente complessivo delle licenze e dei criteri per l'integrazione di nuovi comuni nel bacino aeroportuale-porti;
- b) le modalità di svolgimento il servizio i titolari di taxi e di autorizzazione di noleggio con conducente e i relativi requisiti e condizioni di esercizio, ivi incluse le conseguenze, stabilite da una commissione disciplinare, della mancata ottemperanza alle condizioni di esercizio da parte dei titolari delle licenze;
- c) la disciplina dei turni che garantisca il servizio per l'intero arco delle ventiquattro ore;
- d) la definizione di un sistema tariffario unico, ivi incluse tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti, criteri per la determinazione e l'adeguamento annuale delle [tariffe di cui all'articolo 21](#);
- e) le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza e di monitoraggio del servizio;
- f) la previsione di eventuali servizi sperimentali;



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 20**

***Monitoraggio e sanzioni dei servizi di autonoleggio con conducente  
di collegamento con gli aeroporti e porti***

- 1.** La Giunta regionale, d'intesa con gli enti locali interessati, individua i criteri e le modalità operative per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e di verifica della funzionalità del servizio di autonoleggio con conducente nell'ambito del bacino aeroportuale-porti, con l'obiettivo di garantire un elevato livello qualitativo dei servizi offerti all'utenza.
- 2.** La mancata ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di servizio di autonoleggio con conducente negli aeroporti/porti aperti al traffico civile e militare sono sanzionate in [\*conformità all'articolo 1174, comma 2, del Codice della navigazione\*](#), qualora l'inosservanza riguardi un provvedimento dell'autorità in materia di circolazione nell'ambito del demanio aeronautico e/o portuale.





*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 21**

***Sistema Tariffario Regionale dei Trasporti dei taxi***

**1.** In coerenza con le politiche tariffarie, la Giunta regionale, *disciplina con regolamento di attuazione di cui all'articolo 38*, previo parere obbligatorio della commissione regionale consiliare competente, da rendersi nel termine di sessanta giorni, trascorsi i quali il parere si intende favorevole, i criteri e le modalità di applicazione dei servizi dei taxi *di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a)*, del nuovo sistema tariffario integrato regionale, caratterizzato dai seguenti elementi:

a) l'adozione, di sistemi tariffari di bacino aventi caratteristiche uniformi sul territorio regionale, che prevedano integrazioni tariffarie obbligatorie tra i servizi comunali, di area urbana, interurbani;

b) l'adozione di una tariffa unica regionale che consenta i collegamenti tra i bacini non di linea.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **TITOLO**

### **Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente**

#### **Art. 22**

#### ***Attività di noleggio di autobus con conducente***

1. Le imprese che effettuano il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente costituiscono autoservizi pubblici non di linea di cui *all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 15 gennaio 1992 n.21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea)* e successive modifiche.
2. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla *legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea)*, le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla citata *legge n. 21/1992*.
3. A tal fine, previa presentazione di specifica domanda, sono iscritti di diritto al Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea *di cui all'articolo 16*:
  - a) i rappresentanti legali delle suddette imprese
  - b) i soci
  - c) i dipendenti delle stesse in possesso dei titoli abilitativi alla guida degli autobus per il tempo in cui i medesimi restano alle loro dipendenze.
4. L'iscrizione è cancellata quando:
  - a) vengono meno i requisiti della rappresentanza legale nelle imprese;
  - b) si interrompe il rapporto di lavoro presso le medesime imprese
  - c) recesso dalla società
  - d) perdita dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione;



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 23**

**Divieto attività di noleggio di autobus con conducente  
acquistati con sovvenzioni pubbliche**

1. Secondo quanto previsto *dall'articolo 1, comma 3 della legge 11 agosto 2003 n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)* è vietato l'utilizzo per l'attività di noleggio, anche occasionale, di autobus acquistati con contributo pubblico regionale.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 24**  
**Accesso al mercato**

1. L'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, di apposita autorizzazione *di cui all'articolo 25 (Modalità di rilascio dell'autorizzazione di noleggio autobus con conducente)*.
2. *L'autorizzazione di cui al comma 1* consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di autobus con conducente e l'immatricolazione degli autobus da destinare all'esercizio. Copia conforme dell'autorizzazione deve essere conservata a bordo di ogni autobus che è stato immatricolato in base ad essa.
3. L'autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali.
4. L'esercizio dei servizi internazionali è subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale.
5. Le verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione sono effettuate dalla Regione ogni cinque anni.
6. La Regione può revocare l'autorizzazione, senza attendere la verifica di cui al comma 5, qualora accerti il venir meno anche di uno solo dei requisiti *previsti dal Reg.CE.1071/09* e successive modificazioni.
7. La revoca *di cui al comma 6* avviene secondo quanto previsto *dagli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395*, e successive modificazioni.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Art. 25**

### **Modalità di rilascio dell'autorizzazione di noleggio autobus con conducente**

1. L'autorizzazione per l'attività di noleggio autobus con conducente è rilasciata dalla Direzione regionale alla mobilità Regione Campania previa presentazione di apposita domanda che dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

- a) denominazione aziendale;
- b) sede legale o la principale organizzazione aziendale che deve trovarsi all'interno del territorio della Regione Campania;
- c) il possesso dei requisiti di onorabilità, di idoneità finanziaria e di idoneità [professionale previsti dal Reg. Ce 1071/09](#), e successive modificazioni;
- d) la disponibilità di almeno un autobus;
- e) il possesso o meno dell'attestato di idoneità professionale estesa all'attività internazionale;
- f) l'iscrizione al REN di cui all'articolo 16 del regolamento CE n. 1071/2009;

2. A seguito del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 le imprese esercenti attività di noleggio con conducente mediante autobus sono tenute a comunicare, entro 30 giorni, alla Direzione Trasporti della Regione Campania la immatricolazione ad uso noleggio di nuovi autobus.

3. In allegato, alla domanda di cui al comma 1, le imprese dovranno allegare un requisito di idoneità finanziaria o un'attestazione di affidamento rilasciato da istituti di credito o società finanziarie, le cui modalità e procedure di presentazione sono disciplinate con il regolamento di attuazione di cui [all'articolo 37](#).

.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 26**  
**Registro regionale delle imprese**  
**esercenti l'attività di noleggio di autobus con conducente**

**1.** Ai sensi di quanto disposto *dal comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 Agosto 2003 n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)*, la Regione Campania, istituisce il registro regionale telematico delle imprese esercenti l'attività di noleggio di autobus con conducente e provvede ad inviare annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni rilasciate, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e con l'annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici, ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento da parte dello stesso Ministero di un elenco nazionale delle imprese professionali di noleggio di autobus con conducente aventi sede sul territorio italiano.

**2.** La direzione regionale competente in materia di trasporti invia annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese in possesso del titolo abilitativo *di cui al comma 1.*



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Art. 27**

### **Disposizioni concernenti i conducenti**

1. I conducenti degli autobus adibiti al servizio di noleggio di autobus con conducente possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni.

2. La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo deve risultare da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della registrazione a libro matricola ed il rispetto dei contratti collettivi di categoria. Tale documentazione deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in servizio. La qualità di titolare, socio e collaboratore familiare deve risultare dal registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

3. In attuazione [dell'articolo 6, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 218 \(Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente\)](#), l'impresa che contravviene alle disposizioni del presente articolo è soggetta, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 2.000,00.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 28**  
**Separazione del ramo di azienda**

1. È vietata l'utilizzazione di lavoratori dipendenti, assunti per l'esercizio del trasporto pubblico locale, come conducenti di autobus adibito a servizio di noleggio se appartenenti alla medesima impresa che non abbia effettuato la separazione del ramo di azienda fra servizi di trasporto pubblico locale e di noleggio con conducente.

2. Per ogni violazione *di cui al comma 1*, accertata a seguito di contraddittorio, all'impresa si applica la sanzione pari a euro duemila. A seguito di tre violazioni accertate nell'arco di dodici mesi il contratto di servizio per il trasporto pubblico locale si intende revocato di diritto, con conseguente obbligo in capo alla competente struttura amministrativa regionale di procedere all'affidamento del contratto ad altra società.





*Consiglio Regionale della Campania*

## **Art. 29**

### **Sanzioni amministrative e pecuniarie**

1. Nel rispetto dei parametri fissati dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 marzo 2004 in attuazione [dell'articolo 3, comma 1, della Legge 11 agosto 2003, n. 218 articolo 6, comma 3 \(Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente\)](#), sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria le seguenti tipologie di infrazioni:

a) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, quest'ultima da intendersi come complesso di norme dirette a garantire l'incolumità delle persone trasportate, sia con riferimento ai veicoli utilizzati che al loro specifico impiego nel servizio. Detta infrazione si sostanzia nell'effettuare, da parte di una società in possesso di autorizzazione regionale, servizio di noleggio con mezzi non adibiti a servizio di noleggio e/o non revisionati o con revisione scaduta e/o non muniti di cronotachigrafo funzionante e/o non muniti di estintore omologato, *nonché nell'accertata violazione delle disposizioni di cui al [decreto legislativo 285/1992](#) che comportino il fermo del veicolo*;

b) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità del servizio, quest'ultima da intendersi come complesso di norme dirette a garantire il rispetto delle condizioni contenute nell'atto autorizzativo all'attività di noleggio di autobus con conducente. Detta infrazione si sostanzia nell'effettuare servizio di noleggio con autobus non indicati alla Regione o alla Città metropolitana e dunque non presenti nel registro regionale di cui all'articolo 28 della presente legge;

c) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, quest'ultima da intendersi come complesso di norme dirette a consentire la verifica del possesso, da parte dell'impresa, sia dei requisiti che degli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività di noleggio di autobus con conducente. Detta infrazione consiste nel non avere a bordo del mezzo che effettua il servizio la carta di circolazione, il certificato di abilitazione professionale del conducente del mezzo e l'autorizzazione di cui [all'articolo 5 della legge 11 Agosto 2003 n. 218 \(Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente\)](#)

2. Le infrazioni rientranti nella tipologia di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo sono sanzionate da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 3.000,00. Per la prima infrazione si applica la sanzione minima, per la seconda infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 50%, per la terza infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 100%, per le successive infrazioni l'aumento cresce del 50% del minimo per ogni infrazione fino ad una sanzione massima di Euro 3.000,00.

3. Le infrazioni rientranti nella tipologia di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo sono sanzionate da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 2.000,00. Per la prima infrazione si applica la sanzione minima, per la seconda infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 50%, per la terza infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 100%, per le successive infrazioni l'aumento cresce del 50% del minimo per ogni infrazione fino ad una sanzione massima di Euro 2.000,00.



*Consiglio Regionale della Campania*

4. Le infrazioni rientranti nella tipologia di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo sono sanzionate da un minimo di Euro 200,00 ad un massimo di Euro 1.500,00. Per la prima infrazione si applica la sanzione minima, per la seconda infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 30%, per la terza infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 60%, per le successive infrazioni l'aumento cresce del 30% del minimo per ogni infrazione fino ad una sanzione massima di Euro 1.500, 00.

5. Per l'applicazione delle sanzioni in recidiva si tiene conto delle infrazioni omogenee per tipologia compiute nel corso di un anno.



*Consiglio Regionale della Campania*

### **Art. 30**

#### **Sospensione o revoca dell'autorizzazione**

1. La Regione Campania procede alla sospensione dell'autorizzazione quando un'impresa commette nel corso dell'anno infrazioni rientranti nella tipologia di cui all'[\*articolo 7 della legge 11 agosto 2003 n. 218 \(Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente\)\*](#) in base ai seguenti parametri:

a) il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione è di quattro per le imprese che abbiano disponibilità fino a n. 5 autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione aumenta di una unità ogni 5 autobus in più disponibili per il servizio di noleggio. Il numero massimo di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione non può superare comunque il numero di dieci. La sospensione dell'autorizzazione in tali casi varia da un minimo di sette giorni ad un massimo di trenta giorni;

b) la sospensione varia da un minimo di venti giorni ad un massimo di quarantacinque giorni nel caso in cui l'impresa commetta almeno due infrazioni gravi indipendentemente dal numero degli autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente.

3. È da intendersi come infrazione grave quella infrazione che viene sanzionata in misura superiore alla metà del massimo previsto.

4. La Regione Campania procede alla revoca dell'autorizzazione quando un'impresa effettua il servizio con l'autorizzazione sospesa o incorre, nell'arco di cinque anni in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni.

5. La revoca dell'autorizzazione comporta l'impossibilità per l'azienda sanzionata di richiedere una nuova autorizzazione per un anno a partire dalla data di revoca.

6. L'azienda sanzionata in una qualsiasi Regione con la revoca dell'autorizzazione non può richiedere una nuova autorizzazione in altra Regione per la durata della revoca subita.

7. Ai fini della concreta applicazione di quanto disposto dal comma precedente la Regione Campania si impegna a comunicare alle altre Regioni i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione entro 15 giorni dalla adozione.



*Consiglio Regionale della Campania*

### **Art. 31**

#### **Sanzioni amministrative conseguenti e connesse**

1. In caso di violazione delle disposizioni *di cui alla presente legge* l'autorità che procede all'applicazione della sanzione è tenuta a segnalare tale violazione alla Regione che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente in capo all'impresa contravventrice per l'adozione degli eventuali, ulteriori provvedimenti previsti dalla presente legge.
2. La Regione irroga le sanzioni al termine del procedimento di applicazione della sanzione da parte dell'autorità competente.



*Consiglio Regionale della Campania*

### **Art.32**

#### **Infrazioni compiute da autobus immatricolati all'estero**

1. Chiunque svolga con autobus immatricolati all'estero servizi di noleggio di autobus con conducente privi delle autorizzazioni o dei documenti di controllo previsti dalla normativa nazionale o comunitaria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500, 00 euro a 6.000, 00 euro, con le modalità [di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), e successive modificazioni.
2. [La sanzione di cui al comma 1](#) è ridotta di un terzo nei casi in cui il servizio di trasporto venga effettuato con modalità diverse da quelle indicate nell'autorizzazione o nel documento di controllo.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 33**

**Servizi internazionali di noleggio in Stati  
non appartenenti all'Unione europea**

1. Ai servizi occasionali o continuativi di noleggio di autobus con conducente interessanti il territorio di Stati non appartenenti all'Unione europea si applicano le disposizioni di accesso e di contingentamento previste dagli specifici accordi bilaterali attraverso il rilascio delle apposite autorizzazioni.
2. *I servizi di cui al comma 1, ove compiuti in violazione delle disposizioni nazionali e regionali di settore, sono soggetti al regime sanzionatorio di cui all'articolo 32 (Infrazioni compiute da autobus immatricolati all'estero)*



*Consiglio Regionale della Campania*

#### **Art. 34**

#### **Criteri per l'applicazione delle sanzioni**

1. Nella determinazione delle sanzioni fissate dalla presente legge tra un limite minimo ed un limite massimo si ha riguardo alla gravità della violazione ed all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 35**  
**Cronotachigrafo**

1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere muniti di funzionante apparecchio cronotachigrafo in conformità di quanto disposto dalla [\*legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modifiche\*](#).





*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 36**  
**Norme di contabilità**

1. Le società che svolgono sia servizi di trasporto pubblico locale che attività di noleggio con conducente sono tenute ai sensi e per gli effetti [\*del regolamento \(CEE\) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969\*](#), ad adottare un regime di contabilità separata tra l'attività di noleggio e quella di trasporto pubblico locale, al fine di consentire che i sussidi ricevuti per l'attività relativa al trasporto pubblico locale possano essere utilizzati esclusivamente nell'ambito dei servizi per i quali sono stati erogati.

2. Alle società che non si attengono a quanto disposto dal comma precedente è revocata l'autorizzazione.



*Consiglio Regionale della Campania*

### **Art. 37**

#### **Carta dei servizi dell'attività di noleggio autobus con conducente**

1. Le imprese adottano, la Carta dei servizi dell'attività di noleggio autobus con conducente di cui al comma 4, quale strumento di tutela per i cittadini, nella quale sono indicati e definiti, tra l'altro, gli standard di qualità del servizio offerto, gli obblighi e i divieti per i conducenti degli autoveicoli.
2. Le imprese assicurano una adeguata diffusione della Carta dei servizi *di cui al comma 1* mediante idonee forme di pubblicità.
3. La Giunta regionale, sentite le associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative e la commissione consiliare competente, approva, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno schema tipo della Carta dei servizi di cui al comma 1, che può costituire anche parte integrante del regolamento di attuazione di cui *all'articolo 38*.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **Art. 38** **Regolamento di attuazione**

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con apposito atto approva un regolamento di attuazione nel quale sono definite le modalità e le procedure relative:

- a) alla gestione, implementazione, aggiornamento e tenuta del Registro Regionale telematico delle imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico *non di linea all'articolo 12*;
- b) delle Linee guide per disciplinare le modalità, le materie di esame e i criteri per lo svolgimento degli esami e per il funzionamento della Commissione *di esame di cui all'articolo 15*;
- c) all'accertamento periodico della permanenza dei requisiti *ai sensi dell'articolo 18*;
- d) all'esercizio del servizio di taxi nel bacino aeroportuale e porti *di cui all'articolo 19*;
- e) ai criteri per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e di verifica della funzionalità del servizio di autonoleggio con conducente nell'ambito del bacino aeroportuale-porti *di cui all'articolo 20*;
- f) al Sistema Tariffario Regionale dei Trasporti non di Linea *di cui all'articolo 21*;
- g) all'idoneità finanziaria da allegare alla richiesta di autorizzazione di noleggio di autobus *di cui all'articolo 25*;
- h) alla gestione, implementazione, aggiornamento e tenuta del Registro regionale delle imprese esercenti l'attività di noleggio di autobus con conducente *di cui all'articolo 26*;
- i) alla modalità di invio al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'elenco **delle imprese** esercenti l'attività di noleggio di autobus con conducente **titolari delle autorizzazioni rilasciate** *ai sensi all'articolo 26*;
- j) Sospensioni alle attività di servizi con conducente e dell'attività di noleggio con autobus *di cui all'articolo 30*;
- k) alla approvazione della Carta dei Servizi dell'attività di noleggio *con conducente di cui all'articolo 37*.



*Consiglio Regionale della Campania*

## **TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art.39 Norme transitorie**

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni adottano o adeguano i propri regolamenti alla disposizione della presente legge.
2. Le autorizzazioni comunali, invece, per le imprese esercenti l'attività di noleggio di autobus con conducente, restano valide per 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, i Comuni sono tenuti a comunicare ai titolari la scadenza di tutte le autorizzazioni rilasciate e le imprese, già titolari di autorizzazione comunale, per continuare a svolgere l'attività, devono essere in possesso dell'autorizzazione previste dalla presente legge.
3. Qualora le imprese esercenti l'attività di noleggio di autobus con conducente, scaduto il termine *di cui al comma 2*, continuino a svolgere la loro attività in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo, saranno sanzionate con l'applicazione delle sanzioni previste e si vedranno sospesa l'autorizzazione nella misura massima prevista *dall'articolo 32*.
4. Le medesime sanzioni di cui al comma precedente si applicheranno a tutte le imprese esercenti l'attività di noleggio di autobus con conducente che svolgano la loro attività senza l'autorizzazione di *cui all'articolo 26 (Modalità di rilascio dell'autorizzazione di noleggio di autobus con conducente)*.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 40**  
**(Disposizioni finali)**

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme della presente legge.

-



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 41**  
**Norma Finanziaria**

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 42**  
**Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione -

-



*Consiglio Regionale della Campania*

Nota [1]

Al fine della determinazione delle reali esigenze di autorizzazioni ncc e licenze taxi giova ricordare e prendere a riferimento quanto segue:

La Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU n.180 del 18-7-2020 - Suppl. Ordinario n. 25) prevede, all'art. 182, che l'Istituto nazionale di statistica definisca una classificazione delle attività economiche con riferimento alle aree ad alta densità turistica, al fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale e consentire l'accesso a misure di sostegno mirate in favore delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di turisti.

-

Nota [2]

Si fa presente che la legge 15.01.1992, n. 21 ([\*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea\*](#)), all'art. 6, prevede il ruolo dei conducenti istituito presso le Camere di commercio, a cui si devono iscrivere i conducenti che hanno sostenuto un esame presso una Commissione regionale. La citata legge non prevede limitazioni in dipendenza al luogo ove è avvenuta l'iscrizione al ruolo per ottenere autorizzazioni o licenze.

**Allegato 1) parere M. INF. SISTRA REG.UFF. U 0009644 29-07-2022**

**ALLEGATO 2) Parere camera di commercio Cosenza**

Il trasferimento dell'iscrizione da un ruolo provinciale ad altro ruolo provinciale della Campania ha luogo su domanda dell'interessato e comporta la conseguente cancellazione dal ruolo di provenienza.

Non è ammessa, in capo al medesimo soggetto, la iscrizione in più ruoli provinciali, ad eccezione di soggetti titolari di autorizzazione all'esercizio di autonoleggio da rimessa.

6Il trasferimento dell'iscrizione da un ruolo provinciale di altra Regione avviene, su istanza dell'interessato, previo superamento dell'esame di cui art.9 comma 1 lettera e).





Consiglio Regionale della Campania

Relazione tecnico-normativa  
proposta di legge “**Disciplina del settore dei trasporti pubblici non di linea**”

*La Campania si caratterizza, da ormai diversi anni, per la crescita dell'economia turistica. Molte aree hanno raggiunto da tempo lo stadio di maturità nel processo di sviluppo e qualificazione, altre si stanno attrezzando per migliorare la ricettività, la qualità dell'accoglienza, e costituiscono un'ulteriore offerta per il mercato dei viaggi e delle vacanze.*

*Diventa di vitale importanza, pertanto, il buon funzionamento dei trasporti e dei collegamenti fra i vari territori.*

*Le strategie da mettere in campo, non dipendono solo dal potenziamento e dal miglioramento dei servizi specifici, ma dalla vivacità e dalla qualità del contesto sociale ed economico, dalle politiche di sviluppo ed innovazione della Regione, indispensabili per essere veramente competitivi sul mercato: i trasporti, la sicurezza, l'innovazione, l'ambiente, devono rispondere agli standard qualitativi della domanda.*

*Un moderno ed efficiente sistema di trasporti contribuisce in maniera significativa al miglioramento del contesto, Tenuto conto delle necessità sempre più sentite di coniugare lo svago con il benessere fisico e mentale con notevoli opportunità per le aree sia interne che costiere, e della crescente valenza attrattiva dell'artigianato artistico e delle produzioni tipiche con conseguenti opportunità per la Campania che di tali risorse è ricca.*

*Sul territorio della Regione Campania sono collocati l'Aeroporto internazionale di Capodichino, l'aeroporto Costa d'Amalfi, aeroporto di Grazzanise, nonché aeroporti ed eliporti minori come Benevento/Olivola, i Porti di Napoli e Salerno l'interporto di Nola, i poli industriali di Marcianise e Avellino i Distretti Campani del tessile e dell'abbigliamento compresi tra Caserta e Benevento le Stazioni AV di Napoli e Afragola*

*La legge 15 gennaio 1992, n. 21 ha emanato le norme quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi non di linea (taxi con autovettura, natanti, veicoli a trazione animale e il servizio di autonoleggio con conducente).*

*L'art. 4 prevede che le relative competenze sono esercitate dalla Regione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e che l'esercizio delle funzioni amministrative attuative siano delegate agli enti locali.*

*Ciò premesso la Regione Campania ha inteso dotarsi di una legge per lo sviluppo, la regolamentazione, la disciplina del trasporto pubblico non di linea quale elemento di qualità di contesto e parte integrante del più ampio sistema regionale dei trasporti.*

*Lo scopo della proposta di legge è di riordinare e uniformare su tutto il territorio regionale gli autoservizi non di linea e interviene prevalentemente a disciplinare il procedimento autorizzatorio dell'attività **del settore dei trasporti pubblici non di linea**, attribuendone le funzioni e le competenze della Regione e dei Comuni, e demandando alcuni dettagli ad apposito regolamento di attuazione.*

*La legge, inoltre, istituisce il registro regionale informatico delle imprese che esercitano tale attività; l'accesso al registro delle imprese disciplina l'utilizzazione*



*Consiglio Regionale della Campania*

degli autobus acquistati con il concorso di sovvenzioni pubbliche e prevede un regime di contabilità separata per le imprese che esercitano sia il servizio di linea sia l'attività di noleggio con conducente.

Sono disciplinati le norme riguardanti il servizio di collegamento con l'aeroporto e porti, istituendo il sistema tariffario regionale dei Trasporti.

### **Esigenze giuridiche, economiche e sociali**

Il ritardo generalizzato nel recepimento della legge n.218 del 2003 da parte della regioni è stato causato dalla difficoltà di attuare omogeneamente a livello locale la norma statale, e dalla necessità di prevedere un periodo transitorio per l'utilizzo in servizio di noleggio con conducente degli autobus sovvenzionati con fondi pubblici, con la definizione di idonee misure di restituzione della sovvenzione ottenuta rapportata al periodo di utilizzazione ed alla quota della sovvenzione stessa. Nel procedere ad adottare la norma regionale nel rispetto del principio di tutela della concorrenza di cui alla citata legge 218/2003, sono state valutate le soluzioni possibili prospettate in termini di costi e benefici, tenendo comunque conto che gli autobus acquistati successivamente alla data dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato/Regioni del 23 marzo 2005 non potranno essere utilizzati in servizi di noleggio con conducente.

### **Contesto normativo di riferimento**

Le principali normative statali di riferimento in materia sono costituite dalla legge 15-1-1992, n.21, "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea", che disciplina l'esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente, nonché dalla legge 11-8-2003, n.218 recante "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente", che detta principi e norme generali a tutela della concorrenza nel settore specifico del noleggio di autobus.

Quest'ultima, in particolare, introduce un importante principio riguardante l'utilizzo di autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche, disponendo all'articolo 1 che "costituisce distorsione della concorrenza l'utilizzo di autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali", e stabilendo in tal modo, se pur attraverso l'enunciazione di un principio, il divieto di utilizzo degli autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche e immatricolati a servizio pubblico di linea per effettuare servizi fuori linea di noleggio con conducente.

La norma statale recepisce infatti l'indirizzo dell'Unione Europea e segue la segnalazione della Commissione Europea dell'Energia e dei Trasporti che, in ordine alla sentenza della Corte di Giustizia del 24 luglio 2003, relativa all'applicazione al trasporto pubblico locale della disciplina in materia di aiuti di stato, ha prospettato alle



## *Consiglio Regionale della Campania*

autorità italiane, a tutela della concorrenza, una soluzione legislativa mediante l'adozione della norma di divieto all'utilizzo di tali mezzi per l'effettuazione di servizi fuori linea da parte degli operatori che effettuano servizi pubblici di linea con autobus finanziati con risorse pubbliche. Per l'attuazione della legge 218 del 2003 è stato emanato il decreto ministeriale 11 marzo 2004, contenente i parametri di riferimento per la determinazione da parte delle singole regioni della misura delle sanzioni pecuniarie e dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.

Per quanto concerne invece i requisiti di onorabilità, idoneità professionale e capacità finanziaria del trasportatore, la cui sussistenza è verificata in sede di rilascio dell'autorizzazione, viene in rilievo il decreto legislativo n. 395 del 2000 (attuativo di una direttiva comunitaria del 1998), riguardante, tra l'altro, l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori. Nessuna delle normative appena citate viene modificata dalla proposta di legge in esame.

### **Strumenti attuativi**

Con il regolamento attuativo della legge di cui all'articolo 38 .....

### **Effetti finanziari della proposta sul bilancio regionale**

La proposta in oggetto non ha effetti finanziari diretti sul bilancio regionale, poiché le funzioni amministrative di autorizzazione che con essa si trasferiscono alle Amministrazioni comunali, competenti al rilascio della licenza dei taxi e quelli di noleggio conducente e di autobus con conducente.

Per quanto concerne invece la tenuta del registro regionale delle imprese esercenti, le funzioni ad essa relative saranno svolte in via ordinaria dall'ufficio regionale competente in materia di servizi di trasporto pubblico locale.

### **Contenuti della proposta di legge**

Ciò premesso, si procede qui di seguito alla analisi puntuale degli articoli:

l'articolo 1 definisce le finalità della proposta di legge e l'ambito applicativo delle norme ivi contenute.

l'articolo 2 definisce la classificazione dei servizi di trasporto pubblici non di linea.

L'articolo 3 definisce il servizio di taxi.

L'articolo 4 definisce il servizio di noleggio con conducente.

L'articolo 5 definisce il servizio di noleggio dell'autobus con conducente.

L'articolo 6 individua le funzioni amministrative esercitate della Regione.

L'articolo 7 individua le funzioni e le competenze dei comuni prevedendo che ogni Ente comunale si doti di un apposito regolamento in materia. Inoltre, viene prevista, per ciascun ambito comunale, l'istituzione di una commissione consultiva alla quale è affidato il compito di assicurare l'applicazione del regolamento e al contempo garantire, in ogni fase dei lavori, la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria e le associazioni degli utenti.



*Consiglio Regionale della Campania*

L'articolo 8 riguarda le forme giuridiche di esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea.

L'articolo 9 la Sostituzione alla guida.

L'articolo 10 le integrazioni dell'esercizio di trasporti pubblici locali.

L'articolo 11 il Trasporto Categorie particolari.

L'Articolo 12 dispone l'istituzione del registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto non di linea.

L'articolo 13 definisce il contenuto del registro.

L'articolo 14 definisce l'accesso al Registro.

L'articolo 15 istituisce le commissioni di esame.

L'articolo 16 rubricato "Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea" prevede che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio, gestisca il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti ad autoservizi pubblici non di linea. Per l'operatore l'iscrizione al ruolo diventa requisito essenziale per il rilascio della licenza per l'esercizio di taxi e noleggio con conducente.

L'articolo 17 i requisiti per iscriversi nel ruolo.

L'articolo 18 la Revisione del ruolo.

L'articolo 19, l'articolo 20 e l'articolo 21 disciplinano le norme per il bacino campano dei trasporti pubblici non di linea e il sistema tariffario regionale dei trasporti non di linea e dettano le disposizioni per gli operatori con licenza di taxi e di noleggio con conducente nelle aree rientranti nell'ambito delle stazioni per il trasporto pubblico di linea, dei porti e degli aeroporti operanti in Campania.

L'articolo 22 definisce l'Attività di noleggio di autobus con conducente.

L'articolo 23 recepisce il disposto della norma statale rispetto al divieto dell'utilizzo degli autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche in servizi di noleggio con conducente, limitando tale obbligo al periodo di ammortamento dell'autobus previsto dalla normativa vigente.

L'articolo 24 definisce l'Accesso al mercato dell'Attività di noleggio di autobus con conducente.

L'articolo 25 definisce le Modalità di rilascio dell'autorizzazione di noleggio di autobus con conducente.

L'articolo 26 istituisce il Registro regionale delle imprese esercenti l'attività di noleggio di autobus con conducente.

L'articolo 27 riguarda le Disposizioni concernenti i conducenti.

L'articolo 28 dispone in merito alla previsione della separazione contabile per le imprese che svolgono sia l'attività di noleggio con conducente che servizi di trasporto pubblico locale. La prescrizione è stata chiesta dall'Unione Europea nel corso della trattativa relativa alla definizione delle deroghe al divieto totale dell'utilizzo degli autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche.

L'articolo 29 rubricato "Sanzioni amministrative e pecuniarie" riguardano gli illeciti amministrativi disciplinando le eventuali sanzioni.

L'articolo 30 Sospensione o revoca dell'autorizzazione.

L'articolo 31 Sanzioni amministrative conseguenti e connesse in materia di illeciti



*Consiglio Regionale della Campania*

amministrativi disciplinando le eventuali sanzioni.

L'articolo 32 Infrazioni compiute da autobus immatricolati all'estero.

L'articolo 33 disciplina i servizi internazionali di noleggio di autobus con conducente in Stati non appartenenti all'Unione europea.

L'articolo 34 definisce i criteri per l'applicazione delle sanzioni.

L'articolo 35 Cronotachigrafo.

L'articolo 36 disciplina le norme di contabilità.

L'articolo 37 istituisce la carta dei servizi dell'attività di noleggio di autobus con conducente.

L'articolo 38 rinvia al regolamento di attuazione di alcuni articoli della presente legge.

L'articolo 39 le Norme transitorie.

L'articolo 40 Disposizioni finali.

L'articolo 41 definisce le norme Finanziaria.

L'articolo 42 l'entrata in vigore.

-



*Consiglio Regionale della Campania*

### **Riferimenti Legislativi:**

- Articolo 117 della Costituzione Italiana
- Legge 15 gennaio 1992 n. 21 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea., così come modificata dal DL n. 135/2018, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, convertito con modificazioni, dalla legge n. 12/2019
- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, artt. 82 e 86
- Legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"
- Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- Decreto Legislativo 20 settembre 1999, n. 400 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale"
- D.G.R. N.301/2001 Istituzione ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea
- D.G.R. N.474/2001 Criteri a cui i comuni si devono attenere nella redazione dei regolamenti sull'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea
- D.G.R. N.841/2001 Gestione del Servizio di Trasporto scolastico, Istituzione del ruolo preso le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Provinciali
- Legge Regionale n. 13 del 1° agosto 2011 "disposizioni legislative in materia di trasporto scolastico in Campania e interventi finanziari per il piano di forestazione e bonifica montana"
- Legge Regionale 28 marzo 2002 n. 3. "Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania"
- Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.
- Art.6 decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)
- Art.3 commi 1, 2, 3 e il comma 11-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
- Decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 10 «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo».
- Decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135 convertito, con modifiche, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 art. 10 bis ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione").
- Sentenza della Corte costituzionale n.56/2020
- Legge 218/03 - Disciplina dell'attività di trasporto di persone mediante noleggio di autobus con conducente -



*Consiglio Regionale della Campania*

- Reg. CE 1071/2009 - norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus-
- Reg. CE 1073/2009- norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada-

**Relazione tecnico-finanziaria**

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale atteso che le norme ivi contenute hanno carattere squisitamente ordinamentale.

**1) Descrizione elementi informativi in ordine al contesto finanziario**

**2) Indicazioni sulla presenza di oneri finanziari presunti (diretti/indiretti) derivanti dal progetto di legge e relativa quantificazione sommaria**

***Legge Regionale***

***Disciplina del settore dei trasporti pubblici non di linea***

<b>Articolo.</b>	<b>PRESENZA ONERI (Si/No)</b>	<b>STIMA ONERI (IN EURO)</b>	<b>DATI - CRITERI - METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI</b>
Art. 1	NO	/	Finalità
Art. 2	NO	/	Classificazione dei servizi di trasporti pubblici non di linea
Art. 3	NO	/	Servizio di taxi
Art. 4	NO	/	Servizio di noleggio con conducente
Art. 5	NO	/	Servizio di noleggio di autobus con conducente
Art. 6	NO	/	Funzioni della Regione
Art. 7	NO	/	Funzioni dei comuni
Art. 8	NO	/	Forme giuridiche di esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea
Art. 9	NO	/	Sostituzione alla guida e turni di lavoro
Art.10	NO	/	Integrazione dell'esercizio di trasporti pubblici locali
Art.11	NO	/	Trasporto Categorie particolari
Art.12	NO	/	Registro Regionale telematico delle imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico non di linea
Art.13	NO	/	Contenuti del Registro regionale delle imprese
Art.14	NO	/	Accesso al Registro regionale delle imprese
Art.15	NO	/	Commissione di esame
Art.16	NO	/	Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea
Art.17	NO	/	Requisiti per l'iscrizione nel ruolo





*Consiglio Regionale della Campania*

Art.18	NO	/	Revisione del ruolo
Art.19	NO	/	Servizi di collegamento con gli aeroporti e porti
Art.20	NO	/	Monitoraggio e sanzioni dei servizi di autonoleggio con conducente di collegamento con gli aeroporti e porti Sospensione o revoca dell'autorizzazione
Art.21	NO	/	Sistema Tariffario Regionale dei Trasporti non di Linea
Art.22	NO	/	Attività di noleggio di autobus con conducente
Art.23	NO	/	Divieto attività di noleggio di autobus con conducente acquistati con sovvenzioni pubbliche
Art.24	NO	/	Accesso al mercato
Art.25	NO	/	Modalità di rilascio dell'autorizzazione di noleggio di autobus con conducente
Art.26	NO	/	Registro regionale delle imprese esercenti l'attività di noleggio di autobus con conducente
Art.27	NO	/	Disposizioni concernenti i conducenti
Art.28	NO	/	Separazione del ramo di azienda
Art.29	NO	/	Sanzioni amministrative e pecuniarie
Art.30	NO	/	Sospensione o revoca dell'autorizzazione
Art.31	NO	/	Sanzioni amministrative conseguenti e connesse
Art.32	NO	/	Infrazioni compiute da autobus immatricolati all'estero
Art.33	NO	/	Servizi internazionali di noleggio di autobus con conducente in Stati non appartenenti all'Unione europea
Art.34	NO	/	Criteri per l'applicazione delle sanzioni
Art.35	NO	/	Cronotachigrafo
Art.36	NO	/	Norme di contabilità
Art.37	NO	/	Carta dei servizi dell'attività di noleggio di autobus con conducente
Art.38	NO	/	Regolamento di attuazione La norma affida alla Giunta regionale l'emanazione di un regolamento che disciplini gli interventi individuati dalla presente legge
Art.39	NO	/	Norme transitorie
Art.40	NO	/	Disposizioni finali
Art. 41	NO	/	Norme Finanziaria che stanzi le eventuali risorse necessarie all'attuazione della presente proposta di legge





Consiglio Regionale della Campania

Art.42	NO	/	Entrata in vigore disciplina l'entrata in vigore della legge.
--------	----	---	--

**3)Indicazione sulla tipologia di copertura della spesa in relazione agli oneri quantificati riferimenti al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2026**

**Sezione A) Natura, tipologia e modalità di copertura finanziaria ai sensi dall'articolo 38 del d. lgs. 118/2011.**

<b>NATURA SPESA:</b>	spesa corrente annuale	pluriennale pluriennale
<b>TIPOLOGIA SPESA:</b>	obbligatoria	non obbligatoria

<b>STANZIAMENTO</b> Anno 2023 € 0	Anno 2024 € 0	Anno 2054 € 0
---	------------------	------------------

**MISSIONE E PROGRAMMA U CUI IMPUTARE LA SPESA**

**MODALITA DI COPERTURA**

<b>Riduzione di Precedenti autorizzazioni legislative di spesa</b>	<b>NO 0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Risorse presenti In fondi speciali</b>	<b>NO</b>	<b>0,00</b>
<b>Ricorso a nuove o maggiori entrate 0,00</b>	<b>COMPILARE SEZIONE SOTTOSTANTE B</b>	0,00
<b>Altre modalità</b>	All'interno della	

**Sezione B) Indicare nuove o maggiori entrate da utilizzare a copertura della spesa indicata nella Sezione A)**



*Consiglio Regionale della Campania*

Nella proposta di legge non sono contenute disposizioni che prevedono nuove o maggiori entrate.

**TITOLO:** \_\_\_\_\_

**TIPOLOGIA DELL'ENTRATA:**

**Sezione C) In caso di disposizioni che prevedono minori entrate, alla stregua di una linea di spesa indicare idonea copertura finanziaria compensativa**

Nella proposta di legge non sono contenute disposizioni che prevedono minori entrate.



*Consiglio Regionale della Campania*

SCHEDA AIR

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

## **PROPOSTA DI LEGGE**

**“DISCIPLINA DEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI NON DI LINEA”**

**ad iniziativa del Consigliere Regionale**

LUCA CASCONI



*Consiglio Regionale della Campania*

SEZIONI	CONTENUTI
<b>Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'interven- to di regolamenta- zione</b>	<p><b>a) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate</b></p> <p>La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di portare, al centro dell'attenzione politica, un nuovo sistema che disciplini il trasporto pubblico non di linea in Campania. Lo sviluppo turistico in Italia ed in particolare nella nostra regione, in questi ultimi due anni, subito dopo la pandemia da coronavirus, è notevolmente cresciuto tanto da dover intervenire e sviluppare un nuovo sistema di trasporto integrato che risponda alle esigenze di mobilità delle persone e di sostenibilità ambientale, nonché di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e di perseguire la sostenibilità economica del sistema. Altro obiettivo è quello di migliorare l'affidabilità, la puntualità e la regolarità di un servizio che è diventato vitale per la crescita della nostra regione attraverso processi dell'associazionismo del settore e favorire la costruzione di soggetti imprenditoriali anche in forma aggregata e consortile tale da sviluppare sinergie ed economie di scala, nonché raggiungere un concreto miglioramento della qualità ed ammodernamento del servizio.</p> <p><b><u>CRITICITÀ CONSTATATE/ESIGENZA SOCIALI</u></b></p> <p>Oggi in Campania, il Trasporto Pubblico Locale soddisfa una domanda minima di mercato ed occorre necessariamente migliorare e potenziare offerta e qualità ai tanti utenti che si rivolgono a questo servizio. Il progresso tecnologico e l'avvento delle piattaforme digitali incidono su tutto il settore della mobilità, soprattutto quella urbana: le città costituiscono, infatti, il terreno più fertile ove soluzioni innovative, in particolar modo pratiche di condivisione, possono attecchire. La domanda di mobilità dei cittadini incontra una corrispondente offerta delle diverse modalità di trasporto, sulla base delle caratteristiche degli spostamenti effettuati in termini di frequenza giornaliera, settimanale e stagionale, direzione (verso centro o hinterland) esempi di percorrenza. I servizi taxi e noleggio con conducente (NCC), a differenza del trasporto pubblico locale (Tpl) che ha maggiori connotazioni di universalità, soddisfano le esigenze di spostamento di specifici segmenti di utenza (affari, turisti, disabili, ecc.) in particolari circostanze (ad es. quando il servizio di Tpl non è disponibile o comporta tempi di percorrenza lunghi), spesso con caratteri di occasionalità, o integrando gli altri servizi esistenti.</p> <p><b><u>CONTESTO NORMATIVO</u></b></p> <p>In Italia i servizi di trasporto pubblico non di linea sono regolamentati dalla legge quadro nazionale (Legge 15 gennaio 1992, n. 21) che distingue fra servizio taxi e servizio di noleggio con conducente (NCC). La legge quadro fissa le linee guida fondamentali e, insieme al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 (c.d. decreto Burlando), delinea gli ambiti</p>



## *Consiglio Regionale della Campania*

di competenza delle normative regionali e comunali, cui spetta la regolamentazione concreta del servizio dal punto di vista economico e qualitativo. La riforma costituzionale del Titolo V, tuttavia, ha inserito il trasporto tra le materie per cui le Regioni possono prevedere una propria disciplina esclusiva, di fatto assegnando a queste il potere di disciplinare in deroga alla legge quadro nazionale. Nonostante ciò, il quadro normativo si è mantenuto sostanzialmente inalterato in tutte le regioni fino all'approvazione del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella Legge 4 agosto 2006, n. 248 il cosiddetto decreto Bersani.

### **OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE**

Obiettivo della presente proposta di legge è promuovere la tutela dei diritti degli utenti che utilizzano il trasporto pubblico di linea e non di linea e di assicurare la qualità, l'universalità, la fruibilità e l'economicità delle prestazioni.

Altro obiettivo è sviluppare un sistema del trasporto regionale e locale in Campania affinché risponda alle esigenze di mobilità delle persone e di sostenibilità ambientale e favorire, attraverso l'ammodernamento e la razionalizzazione dell'offerta, l'ottimizzazione delle reti, lo sviluppo dei centri di interscambio e l'integrazione tra le diverse tipologie di servizio, il trasferimento modale dal mezzo privato al mezzo pubblico e migliorare la qualità del servizio in termini di regolarità, affidabilità, comfort, puntualità e accessibilità, anche mediante l'adozione di tecnologie innovative.

### **DESTINATARI**

I cittadini della regione Campania.

I tantissimi turisti in visita in Campania

### **Indicazione degli obiettivi perseguiti con l'intervento normativo.**

Gli obiettivi di breve/ medio periodo o specifici dell'intervento normativo sono i seguenti: migliorare la vivibilità in ambito urbano e le condizioni ambientali del territorio, incentivare la mobilità sostenibile, anche attraverso lo sviluppo di nuove forme di mobilità, prevedendo l'utilizzo di tecnologie innovative

### **b) Descrizione degli indicatori che consentono di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.**

principali indicatori saranno, tra gli altri:

Regione Campania

Amministrazioni comunali

Associazioni di categoria

### **c) Indicazione delle categorie di soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.**



*Consiglio Regionale della Campania*

	<p>Soggetti pubblici: Regione Campania; Comuni Associazioni di categoria Destinatari Indiretti: la collettività nel suo insieme</p>
<b>Sezione 2 - Procedure di consultazione e precedenti l'intervento</b>	<p>Ministero infrastrutture e trasporti Regione Campania</p>
<b>Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)</b>	<p>L'opzione zero è stata valutata come non preferibile in quanto il "non intervento" non sarebbe in grado di fornire una risposta valida al raggiungimento degli obiettivi. La necessità di un intervento normativo è legata principalmente all'esigenza di avere una legge regionale che omogenizzi un settore delicato e determinante per lo sviluppo sostenibile, per la costante crescita della domanda turistica e per le continue difficoltà riscontrate nell'incrementare l'offerta del trasporto pubblico locale. La proposta di legge pone al centro anche il problema dei piccoli comuni e quelli delle aree interne, a volte esclusi da una rete di trasporto pubblico capace di coprire la presenza nell'arco dell'intera giornata.</p>
<b>Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento o regolatorio</b>	<p>Non sono state considerate e valutate opzioni. Eventuali attività programmatiche a carico della Giunta finalizzate all'organizzazione di attività oggetto della legge hanno necessità di essere individuate e finalizzate con un provvedimento legislativo.</p>
<b>Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI</b>	<p><b>a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta per i destinatari diretti e indiretti</b></p> <p>Non sono state considerate e valutate opzioni svantaggiose. L'approvazione della proposta di legge in oggetto arrechierebbe solo vantaggi a tutti gli attori che si occupano del trasporto pubblico di linea e non. Uno sviluppo sostenibile del trasporto pubblico non di linea apporterebbe, altresì, vantaggi notevoli a quei comuni, a forte vocazione turistica, che nei periodi di massima richiesta avvertono difficoltà nel trasporto pubblico di linea dovuto alla forte e crescente presenza di turisti dopo l'epidemia da coronavirus. Porterebbe vantaggi a quei paesi che, da decenni, osservano e sono protagonisti passivi di una assenza del trasporto pubblico non di linea in quanto poco remunerativo. Eventuali attività programmatiche a carico della Giunta finalizzate all'organizzazione di attività oggetto della legge hanno necessità di essere individuate e finalizzate con un provvedimento legislativo. 1) Vantaggi per i cittadini:</p>



*Consiglio Regionale della Campania*

	<ul style="list-style-type: none"><li>- ottimizzazione delle reti;</li><li>- miglioramento ambientale</li><li>- puntualità ed accessibilità anche attraverso tecnologie innovative;</li><li>- qualità dei servizi</li></ul> <p>2) Vantaggi per il territorio</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- migliore rapporto di interscambio tra le diverse comunità;</li><li>- riavvicinamento dei paesi montani con le realtà costiere ed i grossi centri urbani;</li><li>- superamento di problemi connessi alla disabilità di persone.</li></ul> <p><b>b) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.</b></p> <p>Trattasi di micro e medio imprese a carattere familiare e non che, sicuramente, troverebbero miglioramenti economici. Una perfetta sinergia tra le due forme di trasporto (linea e non di linea) creerebbe nuove opportunità di lavoro ed un relativo miglioramento dell'indotto.</p> <p><b>c) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico dei cittadini e imprese.</b></p> <p><b>Per onere informativo si intende qualunque tipologia di adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni, comunicazioni e documenti alla pubblica amministrazione</b></p> <p>L'impatto dal punto di vista degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi introdotti a carico di cittadini è pari a zero. L'impianto normativo introduce oneri a carico della Regione per l'erogazione di eventuali contributi previsti.</p>
	<p>La Campania è oggi una delle mete più attenzionate dai grossi tour operator mondiali. La bellezza delle nostre coste, il parco archeologico di incomparabile bellezza, le realtà rurali, le nostre isole e i nostri piccoli borghi spingono milioni di turisti a visitare la nostra regione. Migliorare la proposta di mobilità sull'intero territorio campano, (attraverso un trasporto di linea e non che sia al passo con i tempi), permetterà agli operatori del settore, in uno con gli operatori del turismo, di poter programmare offerte integrative ai tantissimi turisti interessati alle nostre bellezze. Una perfetta rete tra le due forme di trasporto sarebbe un sollievo per i tantissimi pendolari che, ogni giorno, dalle aree interne sono costretti, sia per lavoro o per qualsiasi altra esigenza, a spostarsi verso i grossi centri urbani. Ciò apporterebbe miglioramenti alle reti infrastrutturali e migliorerebbe il coordinamento tra i servizi pubblici e privati finalizzati al collegamento tra i comuni, aree rurali ed urbane e tra questi ed il comune capoluogo di provincia e regione.</p>



*Consiglio Regionale della Campania*

<b>Sezione 7 - Modalità attuative dell'interven- to di regolamenta- zione</b>	<p><b>a) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio</b> La concretizzazione delle disposizioni previste dall'intervento normativo è demandata alla Giunta regionale, d'intesa con i comuni della Regione, e con le associazioni del settore.</p> <p><b>b) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento</b> Oltre alla consueta pubblicazione nel BURC, la Regione assicura sostegno economico, visibilità e azione di divulgazione attraverso gli strumenti informativi, anche su piattaforma digitale.</p> <p><b>c) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio</b> L'attività di analisi e controllo sullo stato di attuazione della norma è implicitamente affidata alla regione Campania.</p> <p><b>d) Meccanismi previsti per la revisione dell'intervento regolatorio</b> L'intervento normativo non è corredato da una clausola valutativa</p>
<b>Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea</b>	L'intervento regolatorio rispetta i livelli minimi di regolazione europea.





*Consiglio Regionale della Campania*